



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ORIGINALE

N. 20

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno duemiladiciassette, addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 21.22 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
2. RAINOLDI IVAN	Consigliere	X	
3. DORIANI EMANUELE	Consigliere	X	
4. STRAMBO SARA	Consigliere	X	
5. BELTRAMI MARTA	Consigliere	X	
6. RINALDI PIERGIORGIO	Consigliere	X	
7. TAMBORNINO EGIDIO	Consigliere	X	
8. VALENTINI MATTIA	Consigliere		XG
9. MIGNOSI FLAVIO	Consigliere	X	
10. PIANA CRISTINA	Consigliere	X	
11. CERUTTI GIACOMO	Consigliere	X	
TOTALI		10	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CAPOTOSTI LUCA, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

LEGENDA: G=Assente giustificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro



razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valstrona. e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono

rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 162, della L. 23.12.2014 n. 190, con deliberazione GC n° 42 del 16.12.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. dai Responsabili del Servizio;


AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. **Di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di rispettare la tempistica prevista dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Capotosti rag. Luca



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nella Veca

Nella Veca

PARERE EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capotosti rag. Luca



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mondin rag. Noemi

Mondin rag. Noemi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

11 OTT 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nella Veca

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li

11 OTT 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 - 28897 Valstrona


Tel.: 0323/87117 - Fax: 0323/87265 - e-mail: municipio@comune.valstrona.vb.it

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 23 SETTEMBRE 2016
(articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016)

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Allegata sub A alla deliberazione di C.C. n. 20 del 29.09.2017



Nella Veca

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 16.12.2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015).

Il Piano 2015 è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione: (link: www.comune.valstrona.vb.it).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco.

Al pari del Piano, anche la relazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

2. Le partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015 e alla ricognizione delle partecipate alla data del 23.09.2016, il nostro comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acqua Novara VCO Spa con una quota del 0,034%
2. Con.Ser. VCO SpA con una quota dello 0,8974%;
3. VCO Servizi spa con una quota del 1,2% in liquidazione volontaria
4. Distretto Turistico dei Laghi con una quota dello 0,03%

Per completezza, si precisa che il comune di Valstrona, oltre a far parte dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, partecipa inoltre ai seguenti Consorzi :

- Consorzio intercomunale servizi sociali CISS CUSIO con una quota del 29,6588
- Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO COUB VCO con una quota del 1,004

L'adesione all'Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016. Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017, termine prorogato dapprima al 30 giugno 2017 ed infine al 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello

"Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte:

1. Acqua Novara VCO S.p.A.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,036% - CAPITALE SOCIALE 7.839.467,00

RAGIONE SOCIALE: Acqua Novara VCO S.p.A.

C.F. e P.I. n°02078000037

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. NO - 214204

SEDE LEGALE: Via L. Triggiani, 9 - NOVARA

DATA DI COSTITUZIONE: 22.12.2006

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2027

FORMA GIURIDICA: Società per azioni in house providing costituita ai sensi dell' art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269. Controllo analogo svolto dall'assemblea ordinaria nonché da un' apposita commissione.

OGGETTO SOCIALE: Gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO 1

SOCI: 168 comuni appartenenti alla provincia di Novara e del VCO

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI: Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

L'Amministrazione prende atto che la società risulta essere il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese. Il servizio è stato affidato in esclusiva ad Acqua Novara - VCO dall'ATO 1 del Piemonte e concerne il ciclo integrato delle acque in tutte le sue fasi- Le attività risultano svolte in conformità alla disposizioni in materia (L. 36/94) e risponde ad esigenze d'interesse generale. Analogamente alle funzioni di bacino del territorio inerente al servizio integrato dei rifiuti, quello idrico integrato deve ritenersi in linea con i dettami delle recenti norme in materia di razionalizzazione delle partecipazioni da parte degli enti ex art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.

2. Con.Ser. VCO SpA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,8974 % - CAPITALE SOCIALE € 2.307.042,00

La società eroga servizi di igiene urbana, in particolare raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e pulizia del suolo pubblico, gestisce degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni della L.R. del Piemonte n. 24/2002.

Trattasi di società che gestisce il servizio di igiene urbana tramite affidamento in house da parte dell'ATO VCO, coincidente con COUB VCO, e pertanto la detenzione dovrà continuare ad esserci nel rispetto delle norme di settore.

RAGIONE SOCIALE: ConSer VCO SpA

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n. 01945190039

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -191791

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 - VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 02.02.2004

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2033

FORMA GIURIDICA: Società per azioni in house providing costituita ai sensi dell' art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269

CONTROLLO ANALOGO: ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il controllo analogo sulla società in house providing viene esercitato dall'Assemblea Consortile del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola e dal Comitato di controllo e coordinamento di COUB VCO

OGGETTO SOCIALE: Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica

SOCI: tutti i 76 Comuni della provincia del VCO oltre a Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI: Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE:

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, in quanto l'attività svolta dalla società si concretizza nella produzione di un servizio di interesse generale: si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazione in società ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

3. VCO Servizi s.p.a.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 1,2%

RAGIONE SOCIALE: VCO Servizi spa

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 200018

SEDE LEGALE: Via Olanda n. 55 Verbania

DATA DI COSTITUZIONE: 14/10/2011

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31/12/2030

FORMA GIURIDICA: società per azioni

OGGETTO SOCIALE: esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

STATO DELLA SOCIETA'- Sono in corso procedure di liquidazione volontaria che si concluderanno presumibilmente entro il 31.12.2017

CAPITALE SOCIALE € 1.000.000,00

SOCI: n. 46 Comuni e COUB VCO

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE: Fin tanto che non sarà cancellata dal registro delle imprese la società VCO servizi spa, non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Poiché la partecipazione societaria non rientra in alcune delle categorie di cui all'art. 4. comma 2, T.U.S.P., il Comune di Loreglia -con atto consiliare n° 24 del 22.10.2014- ha disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società "VCO SERVIZI S.p.A..

4. Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,03%

RAGIONE SOCIALE: . Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.

PARTITA IVA e C.F.: 01648650032

SEDE LEGALE: Via Mazzini n. 2 - Stresa

DATA DI COSTITUZIONE: 15/11/1997

DURATA DELLA SOCIETA': 31/12/2050

FORMA GIURIDICA: società consortile a Responsabilità limitata.

OGGETTO SOCIALE: organizzazione e coordinamento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati.

CAPITALE SOCIALE € 80.229,87

SOCI: n. 59 Comuni, Regione Piemonte, Provincia Novara, altri soci pubblici (Enti vari) e soci privati (operatori turistici), per un totale di n. 333 soci.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE: Non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, in quanto l'attività svolta dalla società si concretizza nella produzione di un servizio di interesse generale: si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazione in società ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

VALSTRONA, li 29.09.2017



Il Sindaco